

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 35 MASSAGGIATORI CARDIACI
AUTOMATICI COMPENSIVI DI ACCESSORI, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL
RISK E RELATIVI CONSUMABILI PER 96 MESI**

1. INTRODUZIONE

Poiché l'utilizzo di massaggiatori cardiaci automatici è necessario al fine di mantenere un trattamento adeguato nei casi di arresto cardiocircolatorio con trasporti prolungati e disagiati, occorre procedere all'acquisizione di tali apparecchiature, che saranno utilizzate dal personale di AREU, in quanto quelle attualmente utilizzate risultano obsolete nonché inefficienti.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, in noleggio, di n. 35 massaggiatori cardiaci automatici comprensiva di accessori, assistenza tecnica e manutenzione full risk e relativi consumabili, per la durata di 96 mesi (8 anni), come meglio descritto negli articoli che seguono.

3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dai suoi allegati, dal Disciplinare di Gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali da AREU. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei documenti "Piano di Prevenzione della Corruzione", contenuto nel PIAO, "Codice di Comportamento", "Patto di Integrità" e "Documento 168 - Web e Social Media Policy" (se adottati, tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiranno parte integrante delle obbligazioni assunte in costanza di contratto di appalto.

4. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

5. VALORE DEL CONTRATTO

Il valore complessivo dell'appalto, a base d'asta, ai sensi dell'art. 14 del Codice, è pari ad € 1.596.000,00 per 8 anni, come meglio dettagliato negli articoli seguenti, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge come segue:

DESCRIZIONE E QUANTITÀ	ANNI	IMPONIBILE
------------------------	------	------------

Fornitura in noleggio n. 35 massaggiatori cardiaci comprensiva di accessori, assistenza tecnica e manutenzione Full Risk	8	€ 1.596.000,00
Fornitura di relativi consumabili (presunti n. 25 consumabili/anno per apparecchiatura)		

Non sono ammesse offerte in aumento. Il prezzo offerto si deve intendere comprensivo di ogni spesa e/o onere, diretti o connessi, necessari per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi, fissi e invariabili per l'intera durata del contratto.

6. DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto di noleggio ha durata di 96 mesi (8 anni) (escluse opzioni) a decorrere dalla data del verbale di consegna e verifica di conformità, successivamente alla sottoscrizione del contratto.

La sottoscrizione del contratto dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di AREU ex art. 90 D. Lgs. 36/2023, salvo diversa indicazione da parte di AREU stessa.

L'aggiudicatario si impegna a dare inizio effettivo alla fornitura, tramite verifica di conformità e predisposizione del relativo verbale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti.

Modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei casi in cui si renda necessario attivare ulteriori forniture analoghe o comunque pertinenti all'affidamento in oggetto, secondo le esigenze che verranno valutate nel corso del contratto, come segue:

a) fino a un numero massimo di 10 ulteriori massaggiatori cardiaci automatici e relativi ulteriori consumabili (considerando che su un massaggiatore vengono utilizzati in media 25 consumabili all'anno), per un importo complessivo di € 456.000,00 (€ 256.000,00 per i massaggiatori + € 200.000,00 per i consumabili) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto fino ad una durata massima di ulteriori 24 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, qualora la gestione del contratto lo consenta, alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 399.000,00 (€ 224.000,00 per i massaggiatori + € 175.000,00 per i consumabili) al netto di IVA/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'opzione per ulteriori forniture di cui sopra (ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice) potrà essere a sua volta prorogata per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice,

per un importo complessivo di € 114.000,00 (€ 64.000,00 per i massaggiatori + € 50.000,00 per i consumabili) al netto di IVA/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo del medesimo, la stazione appaltante potrà imporre all'impresa l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 319.200,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice: In casi eccezionali, infine, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

7. SPECIFICHE TECNICHE

Il servizio dovrà garantire la disponibilità dei compressori toracici (massaggiatori cardiaci) per il mantenimento della perfusione sanguigna minimale in caso di arresto cardiocircolatorio.

Apparecchiature

Ciascuna delle apparecchiature fornite dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime di seguito descritte, pena esclusione dalla procedura

- Esecuzione delle compressioni toraciche (RCP) con possibilità di utilizzo in continuo o 30:2;
- Facilità di posizionamento;
- Dimensione massima in configurazione da trasporto non superiore a 80 cm;
- Resistenza agli urti;
- Alimentazione a batterie ricaricabili, in grado di garantire un uso continuativo di almeno 20 minuti con le sole batterie a bordo dell'apparecchio (senza le scorte);
- Visualizzazione dello stato di carica residua;
- Grado di protezione IPx3 o superiore;
- Oltre al funzionamento di tipo stand-alone il sistema deve funzionare abbinato ad almeno un presidio di movimentazione del paziente (per es. tavola spinale, barella cucchiaino o similari) di tipo generico e non specifico;
- Possibilità di erogare scarica di defibrillazione durante l'esecuzione delle compressioni;
- Possibilità di aggiornamento per adeguamento ad eventuali nuove linee guida;

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere completa di:

- a) Borsa da trasporto completa di tutti gli accessori;
- b) N. 1 batteria di scorta (oltre a quelle in dotazione all'apparecchiatura);
- c) Carica-batterie da banco alimentato a 220 V;
- d) Kit iniziale comprendente tutto il materiale di consumo (se previsto) per 5 pazienti.

Consumabili

I consumabili, per i quali è stimato, sulla base dello storico, un fabbisogno annuo di n. 25 pezzi per ciascun massaggiatore cardiaco, verranno ordinati e acquistati in funzione dell'effettiva necessità.

Ditta fornitrice

Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire il servizio di assistenza tecnica. Tale servizio dovrà garantire l'intervento correttivo tecnico entro 8 ore lavorative e la disponibilità di apparecchi di backup in caso che la riparazione si protragga per oltre 3 giorni lavorativi.

8. SERVIZI CONNESSI E ACCESSORI

L'aggiudicatario dovrà garantire i seguenti servizi connessi:

MANUTENZIONE FULL RISK E ASSISTENZA TECNICA

Durante tutto il periodo del noleggio il fornitore dovrà garantire compresa nel canone l'assistenza tecnica e la manutenzione di tipo full risk comprendente manutenzioni ordinarie e straordinarie in garanzia necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento delle apparecchiature offerte.

Si intendono esclusi solo i guasti dovuti a uso improprio, eventi straordinari o accidentali e simili, in particolare dovranno essere garantite:

- la manutenzione preventiva che consentirà di mantenere le apparecchiature ai massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:
 - verifica funzionale;
 - aggiornamento del software in caso di nuove release;
 - sostituzione delle parti di ricambio ammalorate o di cui è prevista la sostituzione periodica (compresa la sostituzione di batterie esaurite);
- le eventuali azioni necessarie al ripristino della funzionalità (incluse parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta, spese di spedizione, etc).

In caso di esito negativo delle verifiche funzionali, il fornitore sarà tenuto ad eseguire a suo carico le azioni necessarie al ripristino delle stesse (incluse parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta, spese di spedizione, etc.).

La periodicità di tali controlli dovrà essere conforme a quanto specificato dal costruttore e le attività svolte durante tali controlli dovranno essere conformi a quanto richiesto, rispettare quanto specificato nelle check-list del costruttore, e rispettare quanto previsto dalle normative vigenti in materia, in particolare per quanto riguarda le verifiche di sicurezza elettrica.

Il calendario delle singole visite di manutenzione preventiva dovrà essere effettuato con una periodicità stabilita dal fabbricante, previo congruo anticipo concordato con i responsabili della S.S. Ingegneria Clinica di AREU.

- la manutenzione straordinaria (correttiva), ossia esecuzione di interventi di manutenzione su chiamata per guasti o malfunzionamenti dei beni e di parti di essi, con sostituzione di tutte le parti, accessori e quant'altro componga il sistema (quindi anche il software) nella configurazione fornita, che subiscano guasti di qualunque natura.

Il numero di interventi sarà illimitato e dovranno essere inclusi nel prezzo di noleggio tutti i costi relativi. Il servizio di manutenzione straordinaria dovrà essere organizzato in modo da poter intervenire il più tempestivamente possibile e comunque entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del problema.

Il fornitore, in caso di guasto non riparabile in loco o da remoto, dovrà mettere a disposizione un'apparecchiatura di back-up di pari caratteristiche (uguale cioè alla fornitura principale),

qualora i tempi di riparazione dovessero oltrepassare i 3 giorni lavorativi (dalla comunicazione ufficiale tramite e-mail della S.S. Ingegneria Clinica).

Alla fine di ogni manutenzione, il tecnico del fornitore dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata e farlo vidimare dal personale della S.S. Ingegneria Clinica (o suo personale appositamente delegato).

Il canone di noleggio dovrà comprendere anche i seguenti servizi accessori:

- riparazioni illimitate; si intendono esclusi solo i guasti generati da uso improprio o scorretto;
- sostituzione batterie esaurite;
- fornitura di apparecchiatura in sostituzione temporanea in caso di tempi di riparazione superiori a 10 giorni lavorativi.

9. CAMPIONATURA

Al fine di permettere alla Commissione Giudicatrice di effettuare le verifiche tecniche, ciascun partecipante dovrà fornire una campionatura di una parte dei dispositivi offerti. Ogni campionatura dovrà contenere almeno:

- n. 1 massaggiatore automatico nella configurazione richiesta e completo di batterie (con l'autonomia richiesta di 20 minuti);
- n. 2 campioni di consumabili;
- n. 1 Carica-batterie a 220V.

Quanto consegnato come campionatura dovrà corrispondere esattamente a quanto poi eventualmente fornito in caso di aggiudicazione.

10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Verifica di conformità della fornitura

Il controllo dei beni forniti e lo svolgimento della procedura di messa in funzione dovranno aver luogo ad avvenuta consegna, di norma presso la sede di AREU, via Campanini,6 20124 - Milano, salvo diversi accordi con la S.S. Ingegneria Clinica di AREU.

La data della verifica di conformità, nonché l'installazione e la messa in funzione delle apparecchiature, dovrà essere concordata con il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica di AREU. La verifica di conformità dovrà essere effettuato dal tecnico incaricato dall'aggiudicatario, alla presenza di personale AREU destinato alle attività.

L'utilizzo dell'apparecchiatura è subordinato all'esito positivo delle verifiche di sicurezza ed efficienza eseguite oltre che all'istruzione effettuata come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il fornitore è tenuto a svolgere le attività di verifica di conformità, comprese le prove tecnico-funzionali e le verifiche di sicurezza elettrica (da effettuarsi con idonea strumentazione) secondo le modalità indicate da AREU. La chiusura della procedura di verifica di conformità include la consegna di tutta la documentazione richiesta da parte del fornitore.

Per l'inosservanza dei tempi e termini di cui sopra, nonché per la non rispondenza delle specifiche tecniche, delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni erogate, l'Agenzia si riserva altresì la facoltà ed il diritto di rescindere il contratto, addebitando ai Fornitori gli eventuali maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

10.2 Assistenza tecnica, manutenzione e garanzia

Ciascun concorrente dovrà descrivere il proprio Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione per le apparecchiature offerte (personale disponibile in Italia e/o in Europa, indirizzo del centro di assistenza, organizzazione del servizio, etc.).

Il fornitore, successivamente al ricevimento della lettera di aggiudicazione, dovrà comunicare ad AREU il nominativo del proprio referente incaricato della gestione delle attività di Assistenza Tecnica e Manutenzione, oltre alle informazioni necessarie per la sua rintracciabilità (telefono, email, nominativo di un eventuale sostituto per i periodi di ferie e malattia, etc.).

10.3 Formazione del personale utilizzatore

Il fornitore aggiudicatario dovrà svolgere un'opportuna attività di formazione a propria cura, oneri e spese al personale AREU e al personale deputato all'utilizzo delle apparecchiature fornite; in particolare si chiede la disponibilità a svolgere almeno n. 4 edizioni da 4 ore ciascuna. Le modalità e il calendario saranno comunque concordati con la S.S. Ingegneria Clinica di AREU.

11 TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione, e alla conseguente sottoscrizione del contratto, la fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni (verbale di verifica di conformità) e il canone del noleggio inizierà a decorrere a partire dalla data del verbale di consegna e verifica di conformità.

La fornitura iniziale comprende:

- n. 35 massaggiatori cardiaci,
- accessori e
- n. di consumabili sufficienti per 5 pazienti.

La fornitura dei relativi consumabili sarà richiesta da AREU in base ai fabbisogni, ferma restando la previsione presunta di n. 25 consumabili/anno per ciascun massaggiatore cardiaco.

12. OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

L'aggiudicatario, successivamente al ricevimento della lettera di aggiudicazione, dovrà comunicare ad AREU il nominativo del proprio referente incaricato della gestione delle attività di Assistenza Tecnica e Manutenzione nonché della gestione operativa e legale del contratto, come meglio dettagliato al paragrafo 9.2 del presente CSA.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri non espressamente posti dal presente CSA a carico di AREU.

13. PENALI

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal presente CSA e rispetto a quanto offerto dall'aggiudicatario e sono comunicate all'impresa stessa. Le penali possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni. In caso di applicazione di penali, AREU provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica, che dovrà essere saldata nei termini previsti.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del Codice, fermo restando,

in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'applicazione della penalità le frazioni di giorno sono arrotondate ad una giornata intera (esempio 2 giorni e 12 ore divengono 3 giorni).

Si precisa che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni specificate al paragrafo "Servizi connessi e accessori", i giorni di penalità inizieranno a conteggiarsi a partire dai 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento effettuata da AREU.

AREU si riserva altresì la facoltà di applicare una penale fino ad € 500,00 per ogni inadempienza contrattuale, in particolare in relazione alla corretta esecuzione delle verifiche periodiche richieste. AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con l'aggiudicatario.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà all'aggiudicatario a mezzo pec la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, valida fino al termine del contratto, fatto salvo quanto disposto dal citato articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 117, comma 1 del Codice (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7 del Codice, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di AREU. La garanzia resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione a mezzo pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. L'aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli ordini consisteranno in:

- Canone trimestrale relativo al noleggio
- Ordine dei consumabili quando richiesti dalla S.S. Ingegneria Clinica di AREU.

L'aggiudicatario dovrà emettere obbligatoriamente fatture con cadenza trimestrale posticipata. In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960
Codice Univoco Ufficio: YEEDM3
Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (No-Tier) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture emesse dovranno contenere il numero di ordine e il codice commessa. L'omessa e/o errata indicazione comporterà il rifiuto della fattura da parte della S.C. Economico Finanziario.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sul sistema regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al Fornitore. L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico di AREU.

16. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto alla prestazione della fornitura deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'aggiudicatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

17. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'amministrazione dei dipendenti dell'appaltatore, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza dell'appaltatore che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

Il Fornitore si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

L'aggiudicatario, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

17.1. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

La fornitura oggetto della presente procedura non determina, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oneri interferenziali, né si ravvisano i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, che pertanto sono pari a € 0,00.

18. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E POLIZZA ASSICURATIVA

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale di AREU, pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili ed immobili di proprietà di AREU o di terzi).

L'aggiudicatario sarà pertanto responsabile dell'opera del proprio personale e, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti, a sua esclusiva cura, spese e responsabilità. Invero, con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne AREU dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l'aggiudicatario dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a cose o terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto, compreso l'eventuale periodo di proroga. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto pena la risoluzione del contratto stesso.

Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per AREU e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata ad AREU prima della stipula del contratto, pena la risoluzione del rapporto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

19. ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il fornitore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, Il fornitore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

Il fornitore sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.

In tal senso, il Fornitore è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e a non farne utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi.

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza AREU avrà la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare ad AREU o a terzi.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché tutte le disposizioni in materia di tutela e salvaguardia dei dati personali.

21. CONTROLLI, MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE

L'Ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione della fornitura come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare la fornitura come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione delle prestazioni che comprometta l'attività prevista, nell'ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate decurtazioni sul canone proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata dell'ente. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazioni.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al Fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di

eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto. Fatte salve, comunque, le disposizioni degli art.li 121-122-123 del D.Lgs. 36/2023.

23. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art.15 e dell'Allegato I.2 del Codice, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Aldo Locatelli, Direttore S.S. Ingegneria Clinica di AREU, e il Responsabile della fase di affidamento è il Dott. Alessandro Gervasi, Direttore S.C. Gestione Approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

Milano, 16/12/2025

f.to digitalmente
IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Dott. Alessandro Gervasi